



Comune di Palmariggi

Prov. di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

deliberazione del Consiglio Comunale n. del



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni svolte da Comune di Palmariggi in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono svolte garantendo il rispetto della dignità e dei servizi dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di armonizzare le pubbliche funzioni ai principi di evidenza scientifica, di efficienza, di efficacia e di trasparenza delle prestazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui:

- L. 30/03/01 nr. 130 (**Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri**);
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, e delle circolari esplicative del Ministero della Salute n.24 del 24.06.1993 e n.10 del 31.07.1998 (**Regolamento di Polizia Mortuaria**);
- L.R. 15/12/08 nr. 34 (**Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri**);
- T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 nr. 1265
- **Regolamento Regionale Regione Puglia 11/03/2015 nr. 8.**

Art. 2 (Competenze)

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono attribuite al Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che le esercita per il tramite del Responsabile del Servizio competente, l'addetto al servizio cimiteriale, ognuno per la parte di sua competenza.

I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati anche, attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 (Responsabilità)

1. Il Comune di Palmariggi cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.



Art. 4

(Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art.52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNERARIA

Art. 5

(Denuncia della causa di morte – Accertamento di decessi)

1. Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trova applicazione l'art.3 del Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n.8 (Adempimenti conseguenti al decesso).
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

Art. 6

(Periodo di osservazione)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8,9,10 del D.P.R. 285/90.
2. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art. 7

(Deposizione del cadavere nel feretro)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.



3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art.9 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - d) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
 - e) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - f) è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'Art.30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'Art.30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - g) per cremazione:



- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera e), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 **(Targhetta di riconoscimento)**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11 **(Adempimenti conseguenti al trasporto funebre)**

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria introdotto con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 Art.10 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", come integrato e modificato dalla L.R. n.4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 Art.3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Nel territorio del Comune di Palmariggi i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'Art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, gli stessi devono essere riconosciuti idonei dalla



Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

3. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
6. Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme, ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore. Tali Ditte dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio di tale attività.
7. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
 - a. orari di svolgimento dei servizi;
 - b. orari di arrivo ai cimiteri;
 - c. giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d. viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
8. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
9. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 12 **(Trasporto salma)**

1. Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
2. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, redatto secondo il modello "CONFERIMENTO MANDATO DI SERVIZIO FUNEBRE" approvato con il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al Responsabile Comunale della Polizia Mortuaria, dell'obitorio, del crematorio, dello Stato civile e del Custode del Cimitero Comunale, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
3. Su richiesta dei familiari o dei conviventi la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:



- a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c) all'abitazione propria o dei familiari;
 - d) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'Art.12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;
4. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
 5. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'Art.72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'Art.37 co.1, lett.a.1. del Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest'ultimo certificato compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.
 6. La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.
 7. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Art. 13

(Adempimenti conseguenti al trasporto di salma)

1. Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, certificati, modelli e modelli tipo obbligatori, da utilizzare per le attività di Polizia Mortuaria e medicina necroscopica dovranno essere uniformati all'art.37 comma 1 del Reg.Reg.n.8/2015.
2. La compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL della certificazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art. 14

(Trasporto di cadavere)

1. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'Art.37 co.1, lett. b.3 del Reg. Regionale n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.



3. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
4. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 Art.10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

Art. 15 **(Autorizzazione al trasporto di cadavere)**

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'Art.37 comma 1 lettera b.4 del Regolamento Regionale n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune e deve essere consegnata all'addetto al cimitero o crematorio.

3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'Art.10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art.37 c. 1, lett. B5 del Reg. Regionale n. 8/2015.
4. L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
6. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.
7. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90. (vedi Art.30)
9. La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'Art.7, comma 2, del DPR 285/1990;
 - b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'Art.3, comma 2, del DPR 254/2003.



10. È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.
11. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'Art.10 della l.r. 34/2008.
12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

Art. 16

(Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione)

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro Comune.

Art. 17

(Trasporti all'estero o dall'estero)

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'Art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.



Art. 18 (Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali)

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art. 19 (Attività funebre)

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.
2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il commiato (Art.15 del Regolamento Regione Puglia n.8/2015).
3. L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:
 - a. la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.
5. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.
6. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex Art.358 C.P.
7. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanentedi:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche



amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

- b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.
- e) il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

8. I requisiti di cui al comma 7 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune di Palmariggi, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

9. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

10. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella Regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

11. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r.34/08, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

12. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

13. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.



14. I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

Art. 20 **(Sospensione e revoca dell'attività funebre)**

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - c. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - d. l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
 - e. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.
 - f. Esercitare l'attività di trasporto infermi e feriti sia con ambulanza di tipo "A" che di tipo "B";
2. Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'Art.36 comma 1 (attività funebre), il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Per quanto non previsto, si rinvia all'Art.16 della legge regionale n. 34/2008.

Art. 21 **(Agenzie funebri – requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di trasporto funebre)**

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune di Palmariggi, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
2. Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'Art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.
3. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Servizio competente del Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;



- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
 - e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
 - f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
 - g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
 - h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'Art.21 del D.P.R. n.285/1990;
 - i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - j) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi Art. successivo).
 - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.
4. E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
5. L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.
6. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.
7. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
8. Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento adeguarsi alle prescrizioni di cui all'Art.15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
9. E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza);
10. A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Palmariggi.
11. Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

Art. 22 **(Rimessa delle auto)**

L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'Art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.



Art. 23

(Esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, art.82 del D.P.R.285/90.
3. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R. Puglia n.34/2008), fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL competente.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteriale.
5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite transennando l'area interessata dalle operazione, in assenza di pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
6. Il custode del cimitero che assiste a tutte le operazioni di esumazione, appositamente delegato dal responsabile del servizio cimiteriale, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale le scheletrizzazioni dei cadaveri risultino incomplete, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
8. Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, le scheletrizzazioni si compiono in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
9. Le esumazioni ordinarie devono essere autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale e registrate dal personale cimiteriale, avvalendosi anche di sistemi informatici per tali operazioni.
10. Annualmente verrà formato un elenco, o tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
11. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e sui cancelli di ingresso del cimitero comunale degli elenchi delle sepolture in scadenza.
12. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
13. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art. 24

(Esumazioni straordinarie)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.



2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Grottaglie.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'Art.14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Per le esumazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 25 (Estumulazioni)

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni e sono regolate dal Sindaco.
2. L'operazione viene eseguita d'ufficio alla scadenza della concessione in base ad un calendario proposto del responsabile del Servizi Cimiteriali.
3. La concessione può essere prorogata per una sola volta per un periodo non superiore alla concessione iniziale. In tal caso i richiedenti dovranno provvedere al pagamento della tariffa stabilita per le estumulazioni ordinarie, regolata dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'adeguamento Istat.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, per la durata di anni 30. I richiedenti dovranno provvedere al pagamento della tariffa stabilita dalla concessione cellette ossario, regolata dalla Giunta Municipale, tenuto conto dell'adeguamento Istat. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle



operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico- sanitario da richiedere all'ASL competente.

Art. 26 (Estumulazioni straordinarie)

- 1) Le estumulazioni straordinarie possono avvenire:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordinanza del Sindaco per scadenza della concessione di loculo comunale
 - c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Il Responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.
- 3) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL competente.
- 4) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 5) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'Art.14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 6) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 7) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal Responsabile del servizio cimiteriale.
- 8) Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'Art.106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
- 9) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 10) Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura dei resti mortali del proprio familiare.
- 11) Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle



operazioni svolte.

Art. 27
(Raccolta delle ossa)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Art. 28
(Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (Art.3), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (Art.12) e dal Regolamento Regionale n.8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso;
 - b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - 1c) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - 3c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - 4c) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
2. In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'Art.2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.



3. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.
4. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
6. Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
7. Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.
8. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.
9. Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
12. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'Art.13 della stessa legge.

Art. 29

(Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione)

1. È istituito presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune il registro della cremazione per i residenti.
2. Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispose un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.
4. Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.



Art. 30
(Affidamento delle ceneri)

- 1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.
- 2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
- 3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palmariggi, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.
- 5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:
 - a. l'affidatario dell'urna;
 - b. l'indirizzo di residenza;
 - c. i dati anagrafici del defunto cremato;
 - d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
 - f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.
- 6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.
- 7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.
- 8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 9) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello stato civile del comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.



Art. 31 (Dispersione delle ceneri)

1. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
5. La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
6. E' vietata:
 - a) nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada);
 - b) in edifici o altri luoghi chiusi.
7. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.
8. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.
9. In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.
10. Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.
11. Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
12. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
13. La dispersione all'interno del cimitero di ciascun comune è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del comune.
14. La dispersione delle ceneri di un soggetto di altra regione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune a cui è stata fatta richiesta.



Art. 32 (Strutture per il commiato)

1. Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'Art.17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per la conduzione / esercizio dell'attività funebre.
2. La struttura deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
3. La struttura per il commiato deve possedere:
 - a) accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
 - b) camera ardente;
 - c) disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
 - d) locale spogliatoio per il personale;
 - e) deposito per il materiale;
 - f) servizio igienico per il personale;
 - g) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
4. La struttura deve essere dotata di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:
 - a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
 - b) umidità relativa 60 ± 5%.
5. La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:
 - a. impianto illuminazione di emergenza;
 - b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
 - c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.
6. Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.
7. La struttura per il commiato può essere gestita anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune. Il personale della struttura per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.
8. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
9. La struttura per il commiato non può essere collocata nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriale.



CAPO III

FORMAZIONE

Art. 33

(Personale e profili professionali)

1. Il personale delle imprese funebri, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'Art.8 comma 4 lettera c) del R.R. n. 8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'Art.17 del Regolamento Regionale dell'11.03.2015 n.8
2. Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione.
3. E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

Art. 34

(Obblighi del personale comunale)

1. Il personale dei competenti uffici comunali verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il personale comunale segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le inadempienze.
2. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

CAPO IV

CIMITERI

Art. 35

(Disposizioni generali)

1. Fatta salva la normativa vigente, i progetti di costruzione o ampliamento dei cimiteri esistenti devono essere preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico – chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. Presso l'ufficio Tecnico comunale e presso l'Asl competente deve essere conservata una planimetria d'insieme, all'Art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, redatta in scala 1/500 in dettaglio e scala 1:200 per



tutti i cimiteri esistenti.

3. La stessa planimetria, quando si creano nuovi cimiteri o ampliamenti, dovrà essere firmata dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale controfirmata dal Responsabile Asl e aggiornata ogni 5 anni.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
5. Dovranno essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;
 - b. tumulazioni individuali (loculi);
 - c. cellette ossario;
 - d. nicchie cinerarie;
 - e. ossario Comune;
 - f. cinerario Comune;
 - g. camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - h. locali per il personale di custodia;
 - i. area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - j. impianto di cremazione;
 - k. campo di inumazione per animali d'affezione di cui all'Art.24 L.R. n. 11/03/2015 n. 8;
 - l. strutture per il commiato.

Art. 36

(Organizzazione del servizio cimiteriale)

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
 - a. per la parte amministrativa il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - b. per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
 - c. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.), il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Art. 37

(Custode del cimitero)

1. Il custode del cimitero è alle dipendenze del Responsabile Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 38

(Compiti del custode)

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, nonché ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale.



Art. 39 (Tenuta dei documenti obbligatori)

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.8, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 40 (Mappa)

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni operazione cimiteriale.

Art. 41 (Schedario dei defunti)

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Inoltre, il Custode, terrà annotati su un registro in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:



- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 42
(Orario di apertura del cimitero)

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 43
(Divieto di ingresso)

- 1. È vietato l'ingresso:
 - a) ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
 - c) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - d) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione causata dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- 2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 44
(Lavori privati nei cimiteri)

- 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.
- 2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
- 3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile dello Ufficio Tecnico, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.
- 4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.



Art. 45
(Recinzione aree, materiali di scavo)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art. 46
(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.

Art. 47
(Vigilanza)

1. Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il Comando P.M. e con il responsabile dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica e sismica.

Art. 48
(Norme per i visitatori)

1. All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. È vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva



autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - m) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale con contemplata dal Regolamento del Commercio Su Aree Pubbliche;
 - n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta comunale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
4. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO V

CIMITERO PER ANIMALE DI AFFEZIONE

Art. 49

(Istituzione e finalità)

Il Comune di Palmariggi persegue, con l'applicazione delle presenti disposizioni, le seguenti finalità:

- a) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità, degli animali e dell'ambiente.
 - b) consentire ed assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, attraverso la realizzazione di un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione;
2. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto delle specifiche previsioni del Piano regolatore generale. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'Art.824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per cadaveri.
3. Il progetto di costruzione di un nuovo cimitero è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisicochimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Presso l'ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200.
5. La planimetria, predisposta da un tecnico abilitato, comprende le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.



Art. 50 (Definizioni)

1. Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
2. Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
3. incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art. 51 (Competenze del comune)

1. Il Comune stabilisce l'iter amministrativo per ottenere l'autorizzazione della struttura cimiteriale, pubblica o privata, per animali da compagnia secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed, eventualmente, gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore.
3. Al Comune compete:
 - a) Controllare il funzionamento amministrativo della struttura e la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.
 - b) collaborare con l'eventuale gestore e di concerto con l'ASL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - c) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - d) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.
4. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.
5. L'Amministrazione comunale, anche su proposta dell'ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 52 (Competenza dell'azienda sanitaria locale)

1. Compete al Servizio Veterinario della ASL:
 - a) Il rilascio dei pareri su richiesta del Comune;
 - b) la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c) la comminazione delle sanzioni di cui al D.L.vo 1/10/2012 n. 186.



Art. 53 (Compiti del soggetto gestore)

1. Qualora il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura pubblica, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a. la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b. il controllo sull'osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - c. la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati e gli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - d. lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - e. il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l'informazione all'ASL;
 - f. le procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l'esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d'Igiene del Comune, dal presente regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio comunale;
 - g. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti di distribuzione, compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e dei mezzi che sono affidati al soggetto gestore;
 - h. informazione preventiva al Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni da parte degli enti competenti;
 - i. l'onere delle utenze;
 - j. l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
 - k. il servizio di custodia che garantisca la reperibilità nell'arco della giornata.
2. Ulteriori competenze del gestore possono essere definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.
3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l'altro consegnato al termine di ogni anno all'archivio comunale, o l'archivio informatico accessibile all'Amministrazione comunale, riportano:
 - a. estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;
 - b. specie animale ed estremi identificativi del proprietario;
 - c. ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - d. estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - e. ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di restimineralizzati;



- f. qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
4. Il gestore di una struttura privata ha gli stessi obblighi indicati in precedenza, all'infuori dal rapporto di subordinazione nei confronti del Comune. La registrazione, di cui al precedente comma, può avvenire su un unico registro ed è conservata, unitamente ai documenti di trasporto ed ai certificati sanitari, per almeno due anni dal gestore.
 5. Il gestore, chiede al competente Ufficio della Regione Puglia, per il tramite della ASL, , la registrazione e/o il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e viene quindi inserito nell'elenco nazionale.

Art. 54

(Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti)

1. La struttura Cimiteriale per animali è deputata ad accogliere le spoglie di animali detti "d'affezione" o "da compagnia", classificate nella "Categoria 1" dei "sottoprodotti" di origine animale non destinati all'alimentazione di cui al Regolamento CE n° 1069/2009, Art.8.
2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti, di proprietà di cittadini residenti nel territorio nazionale.
3. E' richiesta una certificazione medica veterinaria, attestante la causa di morte con l'esclusione di malattie infettive e diffuse gravi. Tale certificazione è richiesta anche per il trasporto delle spoglie animali. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all'incenerimento.
4. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell'ASL.
5. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma
6. Possono essere offerti a pagamento i seguenti servizi:
 - a. trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b. confezionamento feretri;
 - c. seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d. disseppellimento degli stessi;
 - e. incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - f. tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati ;
 - g. tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h. estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
 - i. I prezzi per tali servizi devono essere adeguatamente pubblicizzati.
7. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954). In questi casi si rende necessario la cremazione.



Art. 55 (Trasporto)

1. Il trasporto al cimitero per animali d'affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del Regolamento CE n° 1069/2009 e del Regolamento UE n° 142/2011, delle loro modificazioni e dei provvedimenti normativi nazionali emanati per la loro applicazione (Conferenza Unificata del 07.02.2013: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto devono essere racchiuse in contenitore di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è presente una etichetta di colore nero riportante la dizione "sottoprodotto di origine animale di categoria 1 destinato solo all'eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria, la certificazione è redatta su modello di cui all'Art.37 c. 1 lett. a.4 del Regolamento Regionale n.8/2015, che riporta il Comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Qualora il trasporto di spoglie di animali o loro parti venga effettuato, per conto terzi, da apposite ditte, queste devono essere registrate, ai sensi dell'Art.23 del Reg. CE n° 1069/2009, presso l'Autorità competente regionale, ed effettuare la comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in dotazione, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Puglia n°2234 del 30/11/2013. Il trasportatore, durante il trasporto, oltre la certificazione veterinaria, dovrà avere al seguito il documento commerciale (DDT) di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. UE 142/2011, che dovrà essere conservato per almeno due anni, assieme all'apposito registro delle partite del trasportatore.
5. Il trasporto delle ceneri animali può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è applicata una etichetta di colore nero riportante la dizione "prodotto derivato di origine animale di categoria 1".
6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 56 (Caratteristiche strutturali e funzionali)

1. Con la realizzazione del Cimitero, presso i competenti uffici comunali e della ASL, deve essere depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) la fascia di rispetto;
 - b) le aree di parcheggio;
 - c) gli accessi;
 - d) la viabilità interna;
 - e) la distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;



- f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risultano:
 - a) collocazione urbanistica dell'area complessiva dell'impianto;
 - b) la sua estensione;
 - c) l'orografia;
 - d) la natura fisico chimica del terreno;
 - e) la profondità e la direzione della falda freatica.
3. La distanza minima del confine recintato dell'area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura non deve essere inferiore a m. 50, con divieto, in tale fascia di rispetto, di edificazioni o di ampliamenti che interessino l'area di rispetto di edifici preesistenti.
4. E' resa disponibile un'area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all'interno della fascia di rispetto ma comunque all'esterno dell'area cimiteriale.
5. L'area cimiteriale deve essere dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.
6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua.
7. La profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.
8. L'intera area cimiteriale deve disporre di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.
9. La viabilità interna deve essere assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; devono essere presenti punti di erogazione idrica nell'area destinata al seppellimento.
10. Deve essere assicurato il superamento delle barriere architettoniche.
11. La struttura deve disporre, ove possibile, degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.
Ove ciò non fosse possibile, deve essere dotata di sistemi sostitutivi.
12. Deve essere assicurato il conferimento dei rifiuti cimiteriali a ditta regolarmente autorizzata allo smaltimento.

Art. 57

(Impianti e funzioni collaterali)

1. La struttura deve essere dotata dei seguenti impianti:
 - a. aree di seppellimento;
 - b. area per dispersione ceneri;
 - c. cella frigorifera a contenuto plurimo;
 - d. colombario ossario;
 - e. colombario cinerario;
 - f. sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254;
 - g. eventuale forno inceneritore.
2. Il cimitero deve essere provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:



- a. ufficio con attesa per il pubblico;
- b. archivio;
- c. spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- d. servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- e. spazio per confezionamento feretri;
- f. ripostigli e deposito attrezzi.

Art. 58 **(Fosse di seppellimento)**

1. Il cimitero per animali del Comune deve disporre di apposite aree o campi ove realizzare le fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree, se più di una, devono essere individuate con numeri romani, e distinte per turni di disseppellimento;
2. Le fosse, individuate singolarmente con numeri arabi, devono essere disposte in file, a loro volta individuate con lettere dell'alfabeto. L'identificativo della fossa, individuato come sopra, deve essere riportato sul registro delle partite. La profondità delle fosse deve variare da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.
3. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa deve variare da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).
4. Le dimensioni delle fosse devono variare da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); possono essere previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.
5. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30 per i piccoli animali.
6. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo con l'identificativo di cui al comma 2 e da una lapide o targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte). Il cippo può essere omesso qualora l'identificativo è riportato sulla lapide o sulla targa che possono contenere ulteriori indicazioni (foto, frasi ricordo, ecc.)

Art. 59 **(Sistema di seppellimento)**

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali devono essere racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento deve essere apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale.
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali devono essere posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure devono essere individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono trattati analogamente a quanto disposto al precedente comma



- 4, anche se non individualmente e senza targa identificativa.
- 6 Sono ammessi disseppellimenti straordinari disposti dall'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
7. In via straordinaria e previa comunicazione ai competenti Uffici comunali e alla ASL, sono ammessi, fatte salve misure di Polizia Veterinaria, singoli seppellimenti di spoglie di animali da compagnia, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati, in terreni privati degli stessi proprietari degli animali, sempre che idonei sotto il profilo idrogeologico, e situati al di fuori dei centri abitati. In tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.
- 8 Restano invariati gli obblighi di comunicazione di morte, quale che sia la forma di smaltimento.

Art. 60 **(Sistema di incenerimento)**

Qualora il Comune o il gestore del Cimitero degli animali d'affezione volesse realizzare una struttura per la cremazione di animali d'affezione, è necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'incenerimento, deve essere realizzato con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L'impianto, installato in idonea e separata zona, all'interno dell'area cimiteriale, deve accogliere esclusivamente gli animali d'affezione per i quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell'impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
- 2) L'impianto, deve ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'Art.24 del Reg. CE n° 1069/2009, con le modalità riportate nella DGR n°2234 del 30/11/2013 e deve soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE n° 142/2001 (Allegato III capo I e III).
- 3) Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali devono essere incenerite il prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e devono essere comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura (cella frigo o congelatore) e in ambienti idonei di protezione da macro e microfauna;
 - b) l'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) devono essere presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
- 4) Le ceneri derivate dal processo di combustione devono essere inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.
- 5) I contenitori devono essere inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.
- 6) Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero.
- 7) Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall' Art.3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992 .



CAPO VI

SANZIONI

Art. 61

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n.34/08 art. 7 comma 2 co. d) è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 9.000,00, a secondo dei casi e salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1256 come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689 e dall'art.107 del D.P.R. 10.9.1990,n.285.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del Comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Redatto dall'ufficio servizi cimiteriali del Comune di Palmariggi.



Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|---|
| Art.1 – Oggetto | 2 |
| Art.2 – Competenze | 2 |
| Art.3 – Responsabilità | 3 |
| Art.4 – Atti a disposizione del pubblico | |

CAPO II NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' FUNERARIA

| | |
|--|----|
| Art.5 – Denuncia della causa di morte – Accertamento di decessi | 3 |
| Art.6 – Periodo di osservazione | 3 |
| Art.7 – Deposizione del cadavere nel feretro | 3 |
| Art.8 – Verifica e chiusura feretri | 4 |
| Art.9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti | 4 |
| Art. 10 -- Targhetta di riconoscimento | 5 |
| Art. 11-- Adempimenti conseguenti al trasporto funebre | 5 |
| Art.12 – Trasporto salma | 6 |
| Art.13 – Adempimenti conseguenti al trasporto di salma | 7 |
| Art.14 – Trasporto di cadavere | 7 |
| Art.15 – Autorizzazione al trasporto di cadavere | 8 |
| Art. 16-- Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione | 9 |
| Art. 17-- Trasporti all'estero o dall'estero | 9 |
| Art.18 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali | 10 |
| Art.19 – Attività funebre | 10 |
| Art.20 – Sospensione e revoca dell'attività funebre | 12 |
| Art.21 – Agenzie funebri – requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di trasporto funebre | 12 |
| Art.22 – Rimessa delle auto | 13 |
| Art. 23 -- Esumazioni ed estumulazioni | 14 |
| Art. 24 -- Esumazioni straordinarie | 14 |
| Art.25 – Estumulazioni | 15 |
| Art.26 – Estumulazioni straordinarie | 16 |



| | |
|--|----|
| Art.27 – Raccolta delle ossa | 17 |
| Art.28 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento | 17 |
| Art.29 – Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione | 18 |
| Art.30 – Affidamento delle ceneri | 19 |
| Art.31 – Dispersione delle ceneri | 20 |
| Art.32 – Strutture per il commiato | 21 |

CAPO III FORMAZIONE

| | |
|--|----|
| Art.33 – Personale e profili professionali | 22 |
| Art.34 – Obblighi del personale comunale | 22 |

CAPO IV CIMITERI

| | |
|--|----|
| Art.35 – Disposizioni generali | 22 |
| Art.36 – Organizzazione del servizio cimiteriale | 23 |
| Art.37 – Custode del cimitero | 23 |
| Art. 38 -- Compiti del custode | 23 |
| Art. 39 -- Tenuta dei documenti obbligatori | 24 |
| Art.40 – Mappa | 24 |
| Art.41 – Schedario dei defunti | 24 |
| Art.42 – Orario di apertura del cimitero | 25 |
| Art.43 – Divieto di ingresso | 25 |
| Art.44 – Lavori privati nei cimiteri | 25 |
| Art.45 – Recinzione aree, materiali di scavo | 26 |
| Art.46 – Orario di lavoro | 26 |
| Art.47 –Vigilanza | 26 |
| Art.48 – Norme per i visitatori | 26 |

CAPO V CIMITERO PER ANIMALE DI AFFEZIONE

| | |
|---|----|
| Art.49 – Istituzione e finalità | 27 |
| Art.50 – Definizioni | 28 |
| Art.51 –Competenze del comune | 28 |
| Art.52 – Competenza dell'azienda sanitaria locale | 28 |



| | |
|--|----|
| Art.53 – Compiti del soggetto gestore | 29 |
| Art. 54 -- Spoglie animali destinate al cimitero e servizi offerti | 30 |
| Art.55 – Trasporto | 31 |
| Art. 56 -- Caratteristiche strutturali e funzionali | 31 |
| Art. 57 -- Impianti e funzioni collaterali | 32 |
| Art.58 – Fosse di seppellimento | 33 |
| Art.59 – Sistema di seppellimento | 33 |
| Art.60 – Sistema di incenerimento | 34 |

CAPO VI

SANZIONI

| | |
|----------------------------------|----|
| Art.61 – Sanzioni amministrative | 35 |
|----------------------------------|----|